

Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
Prima Sezione Civile  
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI

PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

Dott. Luca MARTINAT

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **9993/2013** R.G.

promossa da:

**VERGNANO Silvia e VERGNANO Lidia**, personalmente, nonché nella loro qualità di eredi del sig. **VERGNANO Enrico** e quali procuratrici della sig.ra **CHIUMELLO Maria Grazia**, con le specificazioni che verranno di seguito rilevate, rappresentate e difese dall'Avv. Stefano **VACCINO** e dall'Avv. Marco **D'ARRIGO** ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Torino, alla Via Torricelli, n.12, in forza di procura speciale in calce al ricorso ex art. 302 c.p.c.;

-PARTI ATTRICI-

contro:

**VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A.**, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. **GATTINO Giuseppe**, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea **CHIESA** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, al Corso Galileo Ferraris, n.71, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

-PARTE CONVENUTA-

pagina 1 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7e3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

avente per oggetto: **impugnazione di delibera assembleare e contestuale ricorso per la sospensione dell'efficacia:**

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Per le Parti Attrici** ( su foglio allegato a verbale di udienza in data 30.11.2016):

*“Piacca all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, dichiarare nulla e/o comunque invalida ed annullare la delibera di approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 per violazione dei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta delle norma specifiche in tema di bilancio delle società per azioni;*

*dichiarare nulla e/o /o comunque invalida ed annullare la delibera adottata dall’Assemblea Straordinaria della VEGA International Tools S.p.A. in data 21 dicembre 2012, con cui la società ha determinato di ripianare le perdite attraverso l’azzeramento e la contestuale ricapitalizzazione per le ragioni illustrate;*

*dichiarare nulla e/o /o comunque invalida ed annullare ogni delibera adottata dalla VEGA International Tools S.p.A., conseguente e successiva a quella approvata in data 21 dicembre 2012.*

*Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.”.*

**Per la Parte Convenuta** (su foglio allegato a verbale di udienza in data 30.11.2016):

*“nel merito:*

*a) in via preliminare:*

*- dichiarare il difetto di interesse ad agire delle attrici e, per l’effetto, dichiarare inammissibili, e comunque respingere, la ciascuna e tutte le domande avversarie;*

*- dichiarare comunque il difetto di legittimazione attiva delle signore Silvia e Lidia VERGNANO per l’azione che dichiarano di svolgere personalmente;*

*b) respingere comunque ciascuna e tutte le domande avversarie.*

*in via subordinata:*

*a)disporre la rinnovazione della CTU depositata in data 15 ottobre 2015 incaricando all’uopo una società di revisione contabile;*

*b)ammettere prova per testi, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 n.3 c.p.c. di parte convenuta del 16 giugno 2014, il capo di prova n.20 ivi contenuto che qui, per comodità, si riporta: “l’unica verifica fisica di magazzino effettuata dal collegio sindacale è stata effettuata alla fine dell’anno 2012 per mezzo del dott.Fares”*

pagina 2 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 17a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1. Premessa.**

**1.1.** Con atto di citazione datato 19.3.2013 ritualmente notificato, il sig. Enrico VERGNANO e la sig.ra Maria Grazia CHIUMELLO hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A. esponendo, in particolare:

- che la società VEGA S.p.A. veniva costituita con atto del 4 luglio 1973 da Enrico VERGNANO e Bartolomeo GATTINO (doc. 1, visura storica della VEGA S.p.A.);
- che la forma societaria inizialmente adottata era stata quella della società in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata con atto del 24 giugno 1980 e successivamente nell'odierna forma di società per azioni con atto del 2 febbraio 1992;
- che l'oggetto sociale era sempre stato il commercio all'ingrosso di utensileria meccanica, attrezzature per officina e macchine utensili in generale; attività esercitata sia in Italia che all'estero da circa quarant'anni (doc. 2, statuto della VEGA S.p.A.);
- che la società ha avuto quali soci alla data di costituzione il signor Enrico VERGNANO e il signor Bartolomeo GATTINO, ed ha visto nel corso degli anni l'ingresso di alcuni altri soci, tutti sempre comunque riconducibili alle famiglie VERGNANO e GATTINO;
- che la famiglia VERGNANO, che ha costituito, sin quasi dall'inizio della vita della società, il gruppo di maggioranza e di riferimento, attraverso i soci Enrico VERGNANO, Maria Grazia CHIUMELLO (moglie di Enrico VERGNANO) e Giovanni VERGNANO (fratello di Enrico), ha sempre garantito scelte condivise, confrontandosi con le esigenze degli altri soci, Bartolomeo GATTINO ed Eugenia SEGHESSIO;
- che la società è stata in continua crescita giungendo ad avere, negli anni tra il 1999 ed il 2000, fatturati superiori ai 20 miliardi di lire, cresciuti ancora fino a circa il 2008, con un crollo della domanda nel 2009 di circa il 50%;
- che in data 28 ottobre 2008 è stato rogato un atto di scissione parziale della società VEGA S.p.A., a seguito del quale vi è stato il trasferimento di parte del proprio patrimonio, tra cui l'immobile situato di Santena (TO), via Asti n. 9, alla VEGA TOOLS IMMOBILIARE S.r.l.;
- che all'inizio del 2006, il signor Enrico VERGNANO, colpito da una grave patologia, pur continuando a rivestire cariche nel consiglio di amministrazione della società, di fatto non ha più potuto occuparsi dell'amministrazione della stessa ed è stato impegnato in una dura lotta con la malattia che lo ha costretto ad una lontananza forzata dalla società per tutto il periodo 2006 – 2008;
- che al rientro in azienda nel 2009 il signor Enrico VERGNANO ha trovato una situazione molto cambiata; le scelte del *management* aziendale, selezionato dal signor Bartolomeo GATTINO, avevano



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

repentinamente portato ad un riduzione degli ordini di circa il 50%, con conseguente crollo del fatturato e degli utili;

- che nell'anno 2010 la famiglia VERGNANO ha iniziato una trattativa con la famiglia GATTINO per la dismissione di parte delle proprie partecipazioni all'interno della società; in particolare, il signor Giovanni VERGNANO aveva deciso di porre in vendita le proprie azioni;

- che al 1° gennaio 2010, il capitale sociale della VEGA S.p.A. era così ripartito: Maria Grazia CHIUMELLO, intestataria di n. 200.000 azioni da 1 Euro cadauna pari al 16,67%; Enrico VERGNANO, intestatario di n. 100.000 azioni da 1 Euro cadauna pari al 8,33%; Giovanni VERGNANO, intestatario di n. 400.000 azioni da 1 Euro cadauna pari al 33,33%; Bartolomeo GATTINO, intestatario di n. 210.000 azioni da 1 Euro cadauna pari al 17,50%; e Eugenia SEGHESSIO, intestataria di n. 290.000 azioni da 1 Euro cadauna pari al 24,17%;

- che vi sono stati contatti tra i due gruppi, VERGNANO e GATTINO, per la cessione del pacchetto azionario di controllo a favore della famiglia GATTINO;

- che all'inizio del 2011 il signor Giovanni VERGNANO ha ceduto quasi integralmente la propria partecipazione al signor Bartolomeo GATTINO (n. 300.000 azioni) e la restante parte al sig. Enrico VERGNANO (n. 100.000 azioni), uscendo così dalla società; il sig. Enrico VERGNANO ha poi ceduto a Bartolomeo GATTINO un numero pari a 50.000 azioni;

- che, una volta ceduta la maggior parte delle azioni detenute dal signor Giovanni VERGNANO al signor Bartolomeo GATTINO (ed in parte anche al signor Enrico VERGNANO), la famiglia GATTINO – SEGHESSIO è diventata il gruppo di maggioranza all'interno della società VEGA S.p.A., detenendo un pacchetto di azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 850.000,00, su un capitale sottoscritto e versato pari ad Euro 1.200.000,00;

- che sin dal mese di settembre dell'anno 2011 il sig. Enrico VERGNANO non è più stato coinvolto nell'amministrazione della società, sulla base di quanto voluto dal sig. Giuseppe GATTINO (figlio di Bartolomeo GATTINO); insieme alla signora Maria Grazia CHIUMELLO ha iniziato una trattativa per la cessione definitiva della loro partecipazione azionaria ai signori Bartolomeo GATTINO ed Eugenia SEGHESSIO;

- che la trattativa è proseguita per tutto il 2012 con il signor Bartolomeo GATTINO e con suo figlio Giuseppe GATTINO (entrambi amministratori delegati della società); la concretizzazione degli accordi si è sviluppata verso il mese di ottobre del 2012;

- che quanto sopra risulta da numerose email scambiate tra il signor Bartolomeo GATTINO ed il signor Enrico VERGNANO con cui gli stessi definiscono i termini dell'accordo per la cessione delle azioni,

pagina 4 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

che si sarebbe dovuto formalizzare entro la fine dell'anno 2012 (v. doc. 4, bozza accordo cessione azioni).

L'accordo prevedeva una prima fase caratterizzata dalla permuta di parte delle azioni della VEGA S.p.A., in capo al signor Enrico VERGNANO ed alla signora Maria Grazia CHIUMELLO, per totali e nominali Euro 250.000,00, valorizzate ad Euro 2,85 ad azione per totali 712.500,00 Euro, con quelle possedute dal signor GATTINO Bartolomeo nella società VEGA TOOLS IMMOBILIARE S.r.l. per un valore di Euro 515.000,00, e con un ulteriore differenza a credito dei signori VERGNANO e CHIUMELLO pari ad Euro 197.000,00;

- che su questa differenza i signori VERGNANO e CHIUMELLO, a seguito di richiesta del signor GATTINO, decidevano di concedere un ulteriore sconto, accordandosi anche affinché una prima tranche del prezzo, pari ad Euro 147.000,00, fosse versata a fronte del rilascio da parte di questi ultimi di una garanzia fideiussoria a favore della società VEGA S.p.A. con il Banco Popolare; di fatto l'importo versato è stato soltanto di Euro 47.000,00;

- che la seconda fase dell'accordo prevedeva l'acquisto da parte dei signori GATTINO delle restanti azioni in capo alla signora CHIUMELLO per nominali 100.000,00 Euro entro il 2015 al prezzo concordato di 2,65 Euro ad azione;

- che parte dell'accordo prevedeva anche benefici a favore della VEGA S.p.A., mediante uno sconto sui canoni locativi dell'immobile concesso in locazione da parte della VEGA TOOLS IMMOBILIARE S.r.l., di cui la famiglia VERGNANO è proprietaria della quota di maggioranza (doc. 5, visura storica della VEGA TOOLS IMMOBILIARE S.r.l.);

- che, pertanto, sulla base degli accordi stipulati, in data 18 ottobre 2012 il signor VERGNANO ha provveduto a sottoscrivere, insieme alla signora CHIUMELLO, una fideiussione personale con il Banco Popolare, così adempiendo alle obbligazioni assunte con i signori GATTINO e ricevendo l'assegno di 47.000,00 Euro da parte del signor Bartolomeo GATTINO, quale prima *tranche* del pagamento (doc. 6, fideiussione in data 18 ottobre 2012);

- che i signori Bartolomeo e Giuseppe GATTINO hanno provveduto a redigere una situazione patrimoniale ed economica della società VEGA S.p.A. al 30 giugno 2012 (doc. 7, situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2012), consegnata al Banco Popolare per l'istruzione della pratica di rilascio della fideiussione da parte dei signori Enrico VERGNANO e Maria Grazia CHIUMELLO;

- che tuttavia, non appena sottoscritta la suddetta fideiussione, i signori Bartolomeo GATTINO e Giuseppe GATTINO hanno dichiarato e dimostrato di aver cambiato idea e, in particolare, il signor Bartolomeo GATTINO durante un incontro con il signor Enrico VERGNANO ha manifestato il

pagina 5 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 0783a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

completo disinteresse all'acquisto delle azioni e ha dichiarato di non voler rispettare l'accordo, non essendo più interessato;

- che in data 21 dicembre 2012 è stata convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti con il seguente ordine del giorno:

*"1. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, comprensiva di nota integrativa, relazione degli amministratori e osservazioni del collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;*

*2. deliberazioni ex art. 2447 del Codice Civile;*

*2.1 copertura parziale delle perdite sociali mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili, pari a Euro 799.723;*

*2.2 copertura parziale delle perdite residue pari a Euro 1.200.000 mediante azzeramento del capitale sociale secondo il disposto dell'articolo 2447 del Codice Civile;*

*2.3 copertura della perdita residua pari a Euro 163.588 e contestuale ricostituzione del capitale sociale fino a un importo massimo di Euro 900.000, scindibile, purché non inferiore a Euro 600.000, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 cadauna";*

- che sino alla delibera assunta nel corso della predetta assemblea in data 21 dicembre 2012, la società aveva un capitale sociale pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila), ed era composta da quattro soci:

- Bartolomeo GATTINO, titolare di 560.000 (cinquecentosessantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, per un valore complessivo pari ad Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila), corrispondente al 46,66% del capitale sociale;
- Eugenia SEGHESSIO, titolare di 290.000 (duecentonovantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, per un valore complessivo pari ad Euro 290.000,00 (duecentonovantamila), corrispondente al 24,16% del capitale sociale;
- Enrico VERGNANO, titolare di 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, per un valore complessivo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila), corrispondente al 16,66% del capitale sociale;
- Maria Grazia CHIUMELLO, titolare di 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, per un valore complessivo pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila), corrispondente al 12,50% del capitale sociale;

- che, inoltre il Consiglio di Amministrazione è stato composto sino alla delibera assunta in data 25 febbraio 2012, dai signori Bartolomeo GATTINO e Giuseppe GATTINO, entrambi amministratori

pagina 6 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1300cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

delegati, nonché dal sig. Enrico VERGNANO, consigliere di amministrazione de facto privo di deleghe (doc. 1, p. 11 – 12, visura storica della VEGA s.p.a.; v. doc. 8, verbale CdA in data 8 maggio 2012);

- che in data 8 maggio 2012 si è tenuta presso lo studio del notaio Umberto ROMANO l'assemblea straordinaria dei soci e, a seguire, l'assemblea ordinaria in seconda convocazione; nel corso della prima sono state apportate e deliberate modifiche agli artt. 7, 8 e 9 dello statuto sociale (doc. 9, verbale assemblea straordinaria in data 8 maggio 2012); l'assemblea ordinaria ha approvato all'unanimità il bilancio al 31 dicembre 2011, destinando l'utile di esercizio (pari ad Euro 10.171,85) interamente a riserva; inoltre, sulla base della novella poco prima apportata all'art. 8 dello statuto, si è deliberato di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio composto da tre membri; per tale incarico sono stati nominati Bartolomeo GATTINO, Giuseppe GATTINO ed Enrico VERGNANO, i quali hanno accettato il mandato ricevuto (doc. 10, verbale assemblea ordinaria in data 8 maggio 2012);
- che in pari data (8 maggio 2012) si è tenuta altresì la riunione del neonato Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato sulla delega di poteri amministrativi spettanti ai tre consiglieri; agli amministratori delegati Bartolomeo GATTINO e Giuseppe GATTINO sono state conferite ampie e illimitate deleghe di poteri amministrativi, mentre al sig. Enrico VERGNANO semplicemente *"specifici poteri di firma per operazioni con le banche e con gli istituti di credito già precedentemente deliberati dal Consiglio di amministrazione e nell'ambito degli impegni già assunti dalla società"*;
- che il documento contabile in data 30 settembre 2012 ha evidenziato una perdita d'esercizio pari ad Euro 2.163.311,00; per altro verso, occorre evidenziare che sulla perdita hanno fortemente inciso il criterio introdotto per la valutazione delle rimanenze di magazzino (svalutazione sulla base della 'permanenza del bene in magazzino'); infatti, tale criterio ha portato ad una svalutazione molto significativa dei beni giacenti in magazzino (doc. 11, rivalorizzazione magazzino al 30.9.2012 con *slow moving*); beni che tuttavia costituiscono l'ampio catalogo della VEGA S.p.A. (doc. 12, situazione patrimoniale al 30 settembre 2012; doc. 13, pag. 3, nota integrativa alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012);
- che in data 21 novembre 2012 e 14 dicembre 2012 si sono tenute due riunioni del Consiglio di Amministrazione; nel corso della prima è stato discusso e approvato dagli amministratori il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, già in precedenza utilizzato per la stesura della situazione patrimoniale in data 30 settembre 2012 (voto favorevole di Bartolomeo GATTINO e Giuseppe GATTINO; voto contrario di Enrico VERGNANO); inoltre, vi è stato l'esame dei crediti verso i clienti e la conseguente creazione di un fondo svalutazione crediti; durante la riunione assembleare è stata anche presentata e discussa, da parte degli amministratori delegati, la situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, nonché la relativa relazione; il Consiglio di Amministrazione, con due voti favorevoli, dei signori

pagina 7 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

Bartolomeo GATTINO e Giuseppe GATTINO, ed il voto contrario del sig. Enrico VERGNANO, ha preso atto che la società al 30 settembre 2012 presentava una perdita superiore al capitale sociale; il Consiglio, sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, ha affidato al Presidente, sig. Bartolomeo GATTINO, il compito di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti, proponendo:

*“- la copertura parziale delle perdite sociali mediante l'utilizzo di tutte le riserve disponibili, pari ad € 799.723,00;*

*- la copertura parziale delle perdite residue pari ad € 1.200.000,00 mediante azzeramento del capitale sociale secondo il disposto dell'art. 2447 c.c.;*

*- la copertura della perdita residua pari ad € 163.588,00 e contestuale ricostituzione del capitale sociale fino a un importo massimo di Euro 1.200.000,00, purché non inferiore ad Euro 600.000,00, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna; deliberazioni inerenti e conseguenti” (doc. 14, verbale CdA in data 21 novembre 2012; doc. 15, lettera convocazione assemblea straordinaria);*

*- che, infine vi è stata l'analisi degli interventi previsti per l'esercizio 2013 ossia il contenimento degli oneri di gestione e l'aumento dei prezzi di vendita, al fine di abbassare 'il punto di pareggio';*

*- che l'assemblea tenutasi in data 14 dicembre 2012 ha avuto ad oggetto il 'Piano industriale 2013 – 2015'; la riunione assembleare si è svolta in assenza del consigliere di amministrazione sig. Enrico VERGNANO, nonché dell'intero Collegio Sindacale, e si è chiusa con l'approvazione del suddetto piano industriale (doc. 16, verbale CdA in data 14 dicembre 2012);*

*- che in data 21 dicembre 2012 si è tenuta, presso lo studio del notaio Giuseppe VOLPE, l'assemblea straordinaria avente il seguente ordine del giorno:*

*“1. situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, comprensiva di nota integrativa, relazione degli amministratori e osservazioni del collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 c.c.;*

*2. deliberazioni ex art. 2447 c.c.;*

*2.1 copertura parziale delle perdite sociali mediante l'utilizzo di tutte le riserve disponibili, pari ad Euro 799.723,00;*

*2.2 copertura parziale delle perdite residue pari ad Euro 1.200.000,00 mediante azzeramento del capitale sociale secondo il disposto dell'art. 2447 c.c.;*

*2.3 copertura della perdita residua pari ad Euro 163.588,00 e contestuale ricostituzione del capitale sociale fino a un importo massimo di Euro 900.000,00, scindibile, purché non inferiore ad Euro 600.000,00, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna”;*

pagina 8 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 0783a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1300cd





Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

- che all'assemblea hanno partecipato, in proprio o per delega, tutti gli azionisti (Bartolomeo GATTINO, Eugenia SEGHESIO, Enrico VERGNANO e Maria Grazia CHIUMELLO), nonché tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale (Umberto FARES, Andrea VASAPOLLI e Maria QUAI); nel corso dell'assemblea si è deliberato, con il voto favorevole dei sig.ri Bartolomeo GATTINO ed Eugenia SEGHESIO e con l'astensione dei signori Enrico VERGNANO e Maria Grazia CHIUMELLO:

- 1) di approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 dalla quale emergono perdite complessive per Euro 2.163.311,00;
- 2) di ripianare le suddette perdite mediante l'utilizzo delle riserva legale e straordinaria, nonché tramite l'azzeramento del capitale sociale;
- 3) di coprire le restanti perdite mediante versamenti a fondo perduto da parte dei soci, per l'importo complessivo di Euro 163.589,00;
- 4) di ricostituire il capitale sociale ad Euro 900.000,00, da ritenersi inscindibile sino al limite di 600.000,00 Euro; tale aumento è stato offerto in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, esercitando: il diritto di opzione entro il 31 gennaio 2013; il diritto di prelazione sull'eventuale inoptato entro il 28 febbraio 2013; le azioni non sottoscritte collocate presso terzi entro il 30 giugno 2013, previa delibera all'unanimità del CdA;
- 5) di stabilire l'aumento inscindibile sino ad Euro 600.000,00; qualora l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto entro il termine previsto, sarebbe stato pari alle sottoscrizioni raccolte; esso avrebbe avuto efficacia progressiva a decorrere dal 31 gennaio 2013 (v. doc. 17, verbale assemblea straordinaria in data 21 dicembre 2012);

- che al fine di ottenere l'erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito, gli amministratori delegati della VEGA S.p.a., signori Bartolomeo e Giuseppe GATTINO, hanno presentato un bilancio di verifica al 30 giugno 2012 che appare in tutta evidenza falso; infatti le voci esposte all'interno del suddetto bilancio di verifica contengono dei risultati di periodo inspiegabilmente e di gran lunga migliori rispetto a quelli che emergono non soltanto dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 (si raffronti il doc. 7, situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2012, il doc. 18, bilancio di verifica al giugno 2012 e il doc. 12, situazione patrimoniale al 30 settembre 2012), ma anche rispetto alla stessa contabilità di esercizio aggiornata al 30 giugno 2012;

- che i signori GATTINO hanno maldestramente cercato ed ottenuto un finanziamento da parte del Banco Popolare, sulla base di un documento contabile che appare dolosamente falsificato; tale condotta rientra nella fattispecie delineata dalle false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., che, come noto, comporta conseguenze anche di carattere penale; risulta evidente, alla luce di quanto sinora esposto,

pagina 9 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1783a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

che le suddette “falsificazioni” sono state effettuate al solo fine di indurre il Banco Popolare a concedere il finanziamento;

- che la ricostruzione appena descritta si collega a quanto in precedenza già anticipato:

i signori GATTINO, dopo aver estromesso il sig. Enrico VERGNANO dalla gestione della VEGA S.p.a, hanno iniziato una trattativa per l’acquisto del pacchetto azionario suo e di sua moglie; sulla base delle ipotesi prese in considerazione dalle parti nelle trattative, le parti attrici avrebbero dovuto sottoscrivere, quale ultimo atto all’interno della VEGA S.p.a., una fideiussione bancaria a favore della società e i GATTINO avrebbero acquistato la partecipazione societaria del sig. Enrico VERGNANO e della sig.ra Maria Grazia CHIUMELLO (doc. 4, bozza accordo cessione azioni e doc. 6, fideiussione in data 18 ottobre 2012); tuttavia i signori GATTINO, dopo aver realizzato l’onerosità di tale operazione, hanno cambiato idea ed hanno preferito agire diversamente ossia facendo emergere perdite talmente ingenti da dover costringere la società ad azzerare il capitale sociale e a doverlo ricostituire; in questo modo hanno evitato di dover acquistare la consistente partecipazione di minoranza dei soci VERGNANO – CHIUMELLO e, per di più, hanno reimmesso ‘capitale nuovo’ all’interno delle casse sociali; tale condotta costituisce una palese violazione degli obblighi posti in capo agli amministratori delegati, signori Bartolomeo e Giuseppe GATTINO, ossia di agire secondo buona fede nell’esecuzione del contratto e rispettare il dovere di diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c.; la giurisprudenza di merito riconduce i medesimi doveri di correttezza e buona fede anche in capo ai soci di maggioranza (Bartolomeo GATTINO ed Eugenia SEGHEGIO), affinché non assumano decisioni ad esclusivo nocimento dei soci di minoranza e, quindi, con abuso di potere;

- che la delibera assembleare assunta in data 21 dicembre 2012, attraverso la condotta abusiva dei due soci di maggioranza (di cui uno, il sig. Bartolomeo GATTINO, è anche amministratore delegato), è invalida, in primo luogo poiché ha quale fondamento la situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, che è manifestamente irregolare e, in secondo luogo, poiché è stata assunta con evidente abuso di potere da parte dei soci di maggioranza (Bartolomeo GATTINO ed Eugenia SEGHEGIO);

- che, come noto, i principi cardine che devono assolutamente caratterizzare la stesura del bilancio sono: la chiarezza, la veridicità e la correttezza; ai sopracitati principi generali se ne aggiunge uno ulteriore, che li integra e rafforza, delineato dall’art. 2423 bis c.c., ossia il principio della necessaria prudenza nella valutazione delle voci di bilancio; pertanto, in forza del principio di prudenza, qualora una voce di bilancio sia suscettibile di diverse possibili valutazioni, dovrà essere preferita la voce più bassa tra le poste dell’attivo e quella più alta tra le poste del passivo; tuttavia, è illecito, sulla base del suddetto principio, sopravvalutare le passività al solo fine di sottrarre alla decisione dell’assemblea e, in particolare, ai soci di minoranza ogni decisione riguardante la politica di autofinanziamento della

pagina 10 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

società; nel caso di specie, i signori Bartolomeo e Giuseppe GATTINO, amministratori delegati della VEGA S.p.a., perseguendo lo scopo indiretto dell'esclusione dei soci, hanno rappresentato una situazione patrimoniale e finanziaria che evidenzia la perdita fittizia del capitale sociale, facendo emergere perdite superiori a quelle realmente conseguite, attraverso una svalutazione quantomeno irrazionale delle voci di magazzino ed una irragionevole valutazione della fiscalità anticipata e differita; tale condotta dolosa è stata perpetrata al solo fine di deprimere consapevolmente l'utile d'esercizio e far apparire normale la necessità, per evitare la messa in liquidazione della società, di dover procedere all'azzeramento e contestuale ricapitalizzazione della VEGA S.p.a., e così costringere i soci di minoranza, Enrico VERGNANO e Maria Grazia CHIUMELLO, a dover forzatamente partecipare per non trovarsi esclusi dalla società;

- che il confronto tra il bilancio al 30 giugno 2012 presentato al sistema bancario e quello al 30 settembre 2012, posto a base della delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale assunta dall'Assemblea dei soci in data 21 dicembre 2012 evidenzia anomale incongruenze che non sono giustificate alla luce del diverso, e peraltro molto ravvicinato, riferimento temporale e che quindi denunciano la presenza di grossolani errori, nell'una o nell'altra situazione, se non in entrambe; limitandosi agli aspetti che appaiono più eclatanti, si evidenzia che:

- il primo e più evidente dato di sintesi è che la situazione al 30 giugno 2012 presentata alle banche reca un, sia pur contenuto, utile di 21.508,00 Euro, dato assolutamente antitetico rispetto alla rilevantissima perdita, di 2.163.311,00 Euro, fatta segnare soltanto 3 mesi dopo dalla situazione sulla base della quale si è deliberato l'abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale;
- quanto ai ricavi di vendita (voce A1 del conto economico), il bilancio 30/6/2012 presentato alle banche riporta un dato di 4.752.436,00 Euro, maggiore, rispetto al medesimo dato estratto dalla contabilità sociale alla stessa data (4.203.797,00 Euro) di ben 548.639,00 Euro; si osservi che nella contabilità aziendale per la voce A1 dei Ricavi di vendita è escluso qualsiasi aspetto valutativo sicché la rilevazione di una così significativa divergenza (superiore al 10% dei ricavi totali) denota la sicura erroneità di almeno uno dei due dati posti a confronto;

quanto alla rilevanza di tale divergenza, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2621 c.c. l'errore di bilancio si considera significativo ai fini della punibilità per il reato contemplato da tale norma (false comunicazioni sociali) quando sia superiore al 5% del risultato lordo ante imposte o all'1% del patrimonio netto;

- che l'esame del bilancio intermedio al 30 settembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 novembre 2012 è reso maggiormente difficoltoso dalla carenza di informazioni di

pagina 11 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

dettaglio circa talune rilevazioni di bilancio; a ciò si aggiunga che, nonostante la diversa indicazione contenuta nella verbalizzazione dell'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2012, non risultano essere state messe a disposizione dei soci le osservazioni del collegio sindacale previste dal primo comma dell'art. 2446 c.c.; nondimeno, le verifiche di coerenza dei dati evidenziano situazioni non congrue che necessitano di approfondimento (con riguardo alla valutazione delle scorte di magazzino; alla svalutazione del magazzino; all'omessa rilevazione delle giacenze di materiali di consumo; alla variazione negativa delle giacenze di magazzino; al conteggio delle imposte anticipate; alla mancata rilevazione di risconti attivi per un ammontare di 12.323,00 Euro);

- che sulla base di quanto appena affermato, si ritiene che la delibera assembleare assunta in data 21 dicembre 2012, avendo quale sostrato la situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 redatta in palese violazione dell'art. 2423 c.c., sia invalida; la parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza sostengono, oramai da tempo, la tesi della nullità della delibera di approvazione del bilancio che presenti vizi di chiarezza e/o precisione e/o correttezza; di conseguenza, si può affermare che la perdita d'esercizio di oltre due milioni di Euro, risultante dalla situazione patrimoniale in data 30 settembre 2012, è fittizia, che logicamente la delibera in data 21 dicembre 2012 è invalida e che la successiva ricapitalizzazione da parte dei soci di maggioranza Bartolomeo GATTINO ed Eugenia SEGHESSIO ha semplicemente determinato un aumento del capitale sociale e, quindi, del patrimonio netto della VEGA S.p.a.;

- che ulteriore elemento a sostegno dell'invalidità della delibera assembleare in oggetto è l'evidente abuso di potere, esercitato dai soci di maggioranza Bartolomeo GATTINO e Eugenia SEGHESSIO, con cui la stessa è stata adottata, a scapito dei soci di 'minoranza qualificata', signori Enrico VERGNANO e Maria Grazia CHIUMELLO; com'è noto, il vizio di eccesso di potere nelle delibere assembleari - cui viene equiparato dalla giurisprudenza l'abuso - non è specificamente disciplinato dalle legge, ma è frutto della trasposizione nel diritto commerciale di una categoria propria del diritto amministrativo; l'elaborazione giurisprudenziale - sia di merito sia di legittimità - ravvisa tale profilo di invalidità laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza a perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero a ledere i diritti del singolo socio;

- che la condotta posta in essere dai soci di maggioranza, favorita dalla circostanza che il sig. Bartolomeo GATTINO riveste anche la carica di amministratore delegato, confligge anche con l'obbligo di dare esecuzione al contratto (di società) secondo buona fede, come stabilito dagli articoli 1375 e 1175 c.c.; la portata normativa dei suddetti articoli è sicuramente molto ampia; tuttavia, nel caso in oggetto rileva il dovere di ciascuna parte di realizzare l'interesse contrattuale dell'altra o di evitare di recarle danno; in queste ipotesi la giurisprudenza non solo fa ricorso alla figura, da poco

pagina 12 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

analizzata e mutuata dal diritto amministrativo, dell'eccesso di potere, ma si esprime anche in termini di violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto di società ex art. 2247 c.c.; pertanto, qualora il diritto di voto sia lo strumento mediante cui perseguire e realizzare un interesse extrasociale, in danno della minoranza, si compie una violazione del predetto principio di buona fede.

Sulla base di queste premesse le parti attrici hanno chiesto, nel merito:

previa sospensione dell'efficacia della delibera assembleare impugnata;

- di dichiarare nulla e/o comunque invalida ed annullare la delibera di approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 per violazione dei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta delle norme specifiche in tema di bilancio delle società per azioni;

- di dichiarare nulla e/o comunque invalida ed annullare la delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria della VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.p.A. in data 21 dicembre 2012, con cui la società ha determinato di ripianare le perdite attraverso l'azzeramento e la contestuale ricapitalizzazione per le ragioni illustrate;

- di dichiarare nulla e/o /o comunque invalida ed annullare ogni delibera adottata dalla VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.p.A., conseguente e successiva a quella approvata in data 21 dicembre 2012.

1.2. La parte convenuta, costituitasi ritualmente e tempestivamente in Cancelleria depositando comparsa di costituzione e risposta, ha contestato le allegazioni e le domande di controparte rilevando, in particolare:

- che alcuna trattativa, volta alla cessione della quota di partecipazione del sig. Enrico VERGNANO, era in corso;

- che il sig. Enrico VERGNANO non credeva più nell'azienda e voleva abbandonarla, ben conscio delle difficoltà della società;

- che la società, sotto la guida amministrativa delle parti attrici, non aveva un sistema gestionale aggiornato, non aveva strumenti di controllo di gestione né di pianificazione di costi e ricavi;

- che la Banca del Piemonte, consultando i documenti offerti dal sig. Giuseppe GATTINO (e come detto formati dal sig. Enrico VERGNANO) aveva osservato che il valore del magazzino (oltre Euro 5,3 milioni, come da bilancio 2011) era sproporzionato, perché troppo alto, rispetto al fatturato (circa Euro 8 milioni) e addirittura pari al volume annuale degli acquisti; sulla scorta dell'anomalia di questi parametri la banca negò l'ampliamento delle linee di credito già concesse e chiese addirittura di congelare i rapporti in essere; a quel punto suonò il campanello d'allarme e, con l'aiuto del nuovo commercialista (il dott. BONELLI, come visto molto "apprezzato" dal sig. VERGNANO), gli amministratori presero atto del dovere di verificare quale fosse la reale consistenza del magazzino e

pagina 13 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b7a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

così quale fosse la effettiva situazione patrimoniale più aggiornata possibile; fu così che, senza smentita di Enrico VERGNANO, nacque l'esigenza di predisporre la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2012;

- che nel formare la situazione al 30 settembre 2012 si è corretto il sistema adottato dal sig. Enrico VERGNANO, che valorizzava i beni al costo di acquisto indipendentemente dalla loro movimentazione; il nuovo esame delle giacenze, effettuato anche con l'ausilio di un sistema gestionale aggiornato, ha permesso di verificare che oltre un terzo delle referenze accantonate in magazzino giaceva là, dimenticato, inutilizzato e non movimentato da oltre tre anni;

- che su tali premesse si è ritenuto necessario utilizzare il criterio "svalutazione sulla base della permanenza del bene in magazzino";

- che con la delibera del 21 dicembre 2012 si è approvata così la ricapitalizzazione della società, con azzeramento del capitale sociale resosi necessario dopo le gravi perdite risultate dalla situazione patrimoniale stilata in data 30.09.2012;

Sulla base di tali argomentazioni la parte convenuta ha chiesto, nel merito:

- in via cautelare:

- di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata dichiarandola inammissibile;
- di respingere l'istanza avversaria dichiarando comunque immotivata e infondata nel merito la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata;

- in via preliminare di merito:

- a) di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire degli attori per i motivi di cui in comparsa e conseguentemente inammissibile la domanda;
- b) di dichiarare il difetto di interesse ad agire degli attori per i motivi di cui in comparsa e conseguentemente inammissibile la domanda;
- c) di dichiarare comunque inammissibile la domanda per i motivi di cui in comparsa;

- nel merito, di respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto.

1.3. E' stata esperita attività istruttoria, attraverso l'assunzione di prove orali e la nomina di un CTU.

1.4. A seguito del ricorso per la riassunzione ex art. 302 c.p.c., depositato dalla sig.ra Silvia VERGNANO e dalla sig.ra Lidia VERGNANO, data la morte del sig. Enrico VERGNANO, la VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A. ha depositato memoria di costituzione datata 7.5.2013 chiedendo, nel merito di:

- a) di respingere l'istanza avversaria dichiarando inammissibile la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata;

pagina 14 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

b) di respingere l'istanza avversaria dichiarando comunque infondata nel merito la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.

1.5. Infine, all'udienza in data 30.11.2016 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..

1.6. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. .

## 2. Sulla composizione del Tribunale.

2.1. In via preliminare, va rilevato che la causa rientra tra quelle che l'art. 50 *bis* c.p.c. (introdotto dall'art. 56 D.lgs. n. 51/1998), riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale e, precisamente, nell'ipotesi prevista dal n. 3) del citato articolo, trattandosi di causa devoluta alle sezioni specializzate in materia di impresa, nonché dal n. 5) del citato articolo, trattandosi di *"impugnazione di deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione"*.

2.2. Pertanto, la presente causa dev'essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale.

## 3. Sulle domande di merito proposte dalle parti attrici e sulle eccezioni proposte dalla parte convenuta.

3.1. Come si è detto, le parti attrici hanno chiesto, nel merito:

- di dichiarare nulla e/o comunque invalida ed annullare la delibera di approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 per violazione dei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta delle norme specifiche in tema di bilancio delle società per azioni;
- di dichiarare nulla e/o comunque invalida ed annullare la delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria della VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.p.A. in data 21 dicembre 2012, con cui la società ha determinato di ripianare le perdite attraverso l'azzeramento e la contestuale ricapitalizzazione per le ragioni illustrate;
- di dichiarare nulla e/o comunque invalida ed annullare ogni delibera adottata dalla VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.p.A., conseguente e successiva a quella approvata in data 21 dicembre 2012.

Le suddette domande non possono trovare accoglimento.

pagina 15 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

3.2. In primo luogo, infatti, come correttamente eccepito dalla parte convenuta, deve rilevarsi l'intervenuta rinuncia da parte della sig.ra CHIUMELLO Maria Grazia alle domande proposte nei confronti della società VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A.

Invero, come si è detto, il giudizio pendente tra il sig. VERGNANO Enrico e la sig.ra CHIUMELLO Maria Grazia, da un lato, e la VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A., dall'altro, si è interrotto con la morte del sig. VERGNANO Enrico.

Con ricorso ex art. 302 c.p.c. le figlie ed eredi signore VERGNANO Lidia e VERGNANO Silvia hanno chiesto la prosecuzione del giudizio *“personalmente, nonché nella loro qualità di Eredi del sig. Enrico VERGNANO e quali procuratrici della signora Maria Grazia CHIUMELLO”*, rappresentate e difese per delega in calce all'atto.

Peralto, la delega rilasciata ai difensori in base alla quale il giudizio è proseguito è stata sottoscritta dalle signore VERGNANO Lidia e VERGNANO Silvia *“personalmente e quali procuratrici della sig.ra Maria Grazia CHIUMELLO, nella nostra qualità di Eredi del sig. Enrico VERGNANO”*.

Ne consegue che la signora CHIUMELLO Maria Grazia ha proseguito il giudizio soltanto quale erede (assieme alle figlie) del sig. VERGNANO Enrico, ma nulla ha inteso fare personalmente (cioè nella sua posizione di ex azionista “diretta”): non ha riassunto il processo, non si è costituita né ha più svolto attività nel giudizio proseguito.

Dunque, la signora CHIUMELLO è rappresentata dalle figlie solo per la sua posizione di erede del sig. VERGNANO Enrico, giacché solo per quella posizione le figlie hanno rilasciato la procura.

In sostanza, la sig.ra CHIUMELLO Maria Grazia, dopo l'interruzione del processo, ha partecipato al giudizio solo quale erede del sig. VERGNANO Enrico.

Pertanto, il giudizio si è estinto nei confronti della sig.ra CHIUMELLO Maria Grazia personalmente, che non l'ha riassunto e non vi ha più partecipato.

3.3. La parte convenuta ha anche eccepito il difetto di legittimazione ad agire del sig. VERGNANO Enrico e, dunque, delle signore VERGNANO Silvia e VERGNANO Lidia quali eredi del sig. VERGNANO Enrico.

In proposito, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 2378, 2° comma, c.c., l'impugnazione delle delibere assembleari è riservato ai soci che dimostrino di essere *“possessori, al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377 c.c.”*.

L'art. 2377, 3° comma, c.c. prevede che l'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni avanti diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento.

Nel caso di specie, essendosi il giudizio estinto nei confronti della sig.ra CHIUMELLO Maria Grazia

pagina 16 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd





Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

personalmente (secondo quanto si è detto poc'anzi), si deve valutare la legittimazione attiva del solo sig. VERGNANO Enrico.

In proposito, è pacifico in causa che, al tempo dell'impugnazione (20 marzo 2013, data di notifica dell'atto di citazione) il sig. VERGNANO Enrico non era più titolare delle azioni della società VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A., come riferito a pag. 15 del loro atto introduttivo (avendo chiarito che *"sono stati soci della VEGA S.p.A., sino al 31 gennaio 2013"*) e come risulta dalla visura prodotta (cfr. doc. 1 delle parti attrici a pag. 5).

Peraltro, si deve osservare che, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, *"colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti"* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21889 in *Giust. civ. Mass.* 2013).

Ciò chiarito, si deve dunque valutare se, prima della predetta delibera, il sig. VERGNANO Enrico possedesse tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione pari ad almeno il cinque per cento, come richiesto dal citato art. 2377, 3° comma, c.c.

Sul punto le parti attrici non hanno offerto prove idonee e si sono anche contraddette, affermando:

- in un primo tempo, che il sig. VERGNANO Enrico, *"intestatario di n. 100.000 azioni da 1 Euro ciascuna pari al 8,33%"* al 1° gennaio 2010, aveva poi ceduto al sig. GATTINO Bartolomeo un numero pari a 50.000 azioni all'inizio del 2011 (cfr. pagine 5 e 6, lettera c, dell'atto di citazione), restando così evidentemente titolare di 50.000 azioni (n.d.r.);
- in un secondo tempo che, sino alla delibera assunta nel corso della predetta assemblea in data 21 dicembre 2012, il sig. VERGNANO Enrico sarebbe stato invece *"titolare di 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, per un valore complessivo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila), corrispondente al 16,66% del capitale sociale"* (cfr. pagina 9, lettera e, dell'atto di citazione).

Ora, in mancanza di prove idonee sul punto ed a fronte di tali contraddittorie affermazioni, tenuto anche conto che l'onere della prova sul punto incombe su chi impugna la delibera, ne consegue il difetto di legittimazione ad agire del sig. VERGNANO Enrico e, dunque, delle signore VERGNANO Silvia e VERGNANO Lidia quali eredi del sig. VERGNANO Enrico.

3.4. In ogni caso, per mera completezza, deve comunque rilevarsi che, anche nel merito, le domande

pagina 17 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

proposte dalle parti attrici non risultano fondate.

In primo luogo, infatti, si deve osservare che, nel caso di specie, non erano in corso serie e concrete trattative tra i signori VERGNANO Enrico e GATTINO Bartolomeo ai fini della cessione della quota di partecipazione del primo a favore del secondo, tali da rendere necessaria una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società VEGA INTERNATIONAL TOLLS S.P.A. nella delibera impugnata, con la conseguente ricapitalizzazione della società piuttosto che l'acquisto da parte del sig. GATTINO Bartolomeo della quota di partecipazione delle parti attrici.

Di ciò vi è un riscontro nella sentenza n. 4463/2016 del Tribunale di Torino, che ha respinto la domanda risarcitoria che il sig. VERGNANO Enrico aveva promosso contro il sig. GATTINO Bartolomeo, per la pretesa ingiustificata rottura delle trattative (cfr. doc. 30 di parte convenuta).

A ben vedere, il sig. VERGNANO Enrico voleva uscire dalla società perché non era più interessato alla gestione della stessa, essendo perfettamente a conoscenza della difficile situazione economica in cui la società versava, come più volte dallo stesso affermato: *"siamo giunti a un passo da una situazione rovinosa, che distruggerà definitivamente quello che rimane della VEGA"* (cfr. doc. 9 di parte convenuta); *"visto che per il quarto anno consecutivo la società registra un'importante perdita il sig. GATTINO si impegna a rivedere i criteri di gestione della società ... con la prospettiva di raggiungere almeno un pareggio di bilancio"* (cfr. doc.10 di parte convenuta); *"... martedì inizierò la visita di tutte le banche revocando tutte le fidejussioni revocabili (sconto, cassa, anticipi fornitori). In seguito fornirò precisa documentazione sulle mie ragioni, dimostrando come l'andamento della società possa causarmi gravissime preoccupazioni. E questo non è che l'inizio"* (cfr. doc. 12 di parte convenuta). Il 16 dicembre 2012 il sig. VERGNANO Enrico scriveva ancora al sig. GATTINO Bartolomeo, sotto il titolo *"A UN PASSO DAL DISASTRO"*, informandolo della grave situazione in cui si trovava la società: *"Domani mattina parlerai con il tuo amico Ortona, forse rappresentante della banca che ti è più vicina, e avrai conferma che il rating della nostra società è precipitato da 3 a 8-9, cioè società non più affidabile. Se io tolgo le fidejussioni è in liquidazione o fallimento"* (cfr. doc. 15 di parte convenuta).

Il giorno successivo la stessa mail veniva nuovamente inviata al sig. GATTINO con l'avvertenza a caratteri cubitali: *"NON C'E' PEGGIOR CIECO DI CHI NON VUOL VEDERE"* (cfr. doc. 16 di parte convenuta).

Pertanto, non ha alcun fondamento la tesi sostenuta dalle parti attrici, secondo cui l'aumento di capitale era stato deliberato quale alternativa all'acquisto delle azioni del sig. VERGNANO, essendo palese che la società versava in una situazione critica.

In definitiva, tenuto conto delle argomentazioni dinanzi precisate, risulta sufficientemente accertato che

pagina 18 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 1300cd Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 17a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 1300cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

le parti attrici avevano piena conoscenza delle gravose condizioni economiche in cui versava la VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A., tali da rendere necessaria una ricapitalizzazione della società come scelta alternativa all'acquisto della quota di partecipazioni delle parti attrici. Dunque, non può condividersi una lettura della delibera del 21 dicembre 2012 in senso pregiudizievole per le parti attrici.

Inoltre, si deve osservare che, finanche nel caso in cui la società fosse stata sana, è pacifico che la società ha comunque diritto di decidere se aumentare o meno il proprio capitale. Al riguardo, deve condividersi quell'orientamento della giurisprudenza, secondo cui: *“Una deliberazione di aumento di capitale non si pone mai in contrasto con l'interesse della società, può essere sempre considerata formalmente giustificata se gli amministratori evidenzino quanto meno l'intenzione di ridurre l'esposizione finanziaria verso terzi, o ampliare l'impegno operativo e di disporre di maggiori disponibilità economiche per raggiungere tali obiettivi; e quindi non è mai un eccesso di capitalizzazione che può considerarsi pregiudizievole per la società, ma, semmai, al contrario, la sua sottocapitalizzazione. Ciò, dunque, induce a valutare sempre con tutta la necessaria prudenza le denunce di abusività dell'aumento che provengano dai soci di minoranza.”* (cfr. in tal senso: Corte appello Milano, 10 febbraio 2004, in *Società* 2005, 606 ed in *Ghur. comm.* 2006, 1, II, 108).

Nel caso di specie, la VEGA INTERBATIONAL TOOLS S.P.A., avrebbe pur sempre avuto diritto a deliberare l'aumento del suo capitale e le parti attrici avrebbero pur sempre potuto partecipare all'aumento di capitale, fermo restando che non è stato provato che l'aumento di capitale sia stato deliberato in danno delle stesse.

Si deve poi osservare che, in realtà, la situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 era stata redatta secondo principi di correttezza e chiarezza, essendosi ispirata alla necessaria prudenza. In proposito, va rilevato che la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2012, non impugnata, aveva approvato i criteri di deprezzamento delle rimanenze, aveva approvato la situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, aveva approvato la svalutazione dei crediti, aveva constatato l'intervenuta perdita del capitale sociale, aveva approvato il ripianamento delle perdite e, infine, aveva approvato la ricapitalizzazione almeno sino a Euro 1.200.000,00 con il minimo di Euro 600.000,00.

Lo stesso Collegio Sindacale aveva indicato la ricapitalizzazione quale unica strada alternativa a un altrimenti inevitabile accesso ad una procedura concorsuale (cfr. doc. 18 della parte convenuta).

Alla luce dei rilievi svolti, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. VIETTI risulta in gran parte irrilevante e, inoltre, non del tutto condivisibile. Il CTU, infatti, ha ritenuto non corretto il criterio in base al quale erano state valutate le giacenze in magazzino (ossia la svalutazione sulla base della permanenza dei beni in magazzino), posto alla base della redazione della situazione patrimoniale della VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A. al 30 settembre 2012. In realtà, si deve osservare

pagina 19 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 07a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

quanto segue:

- la VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A., è una società commerciale che compra prodotti di precisione per il settore meccanico, prevalentemente giapponesi, e li rivende sul mercato italiano;
- il sig. GATTINO Bartolomeo si occupava del settore commerciale, mentre il sig. VERGNANO Enrico si era sempre occupato della parte amministrativa, per cui il bilancio della società veniva redatto in base ai dati offerti da quest'ultimo;
- il sig. GATTINO Bartolomeo si era accorto della ingiustificata sopravvalutazione del magazzino grazie alla segnalazione della BANCA POPOLARE DEL PIEMONTE che, dalla mera osservazione dei valori di bilancio operata per la concessione di una fidejussione, ne aveva dedotto il forte disequilibrio tra il valore degli acquisti, quello delle vendite e quello di magazzino, tanto da aver chiesto alla società di revisione BAKER TILLY REVISA, un esame delle giacenze;
- la società di revisione, svolto il proprio lavoro, aveva restituito alla VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A. una situazione profondamente differente da quella approvata con la delibera del 30 giugno 2012, segnalando la doverosità di procedere ad accantonamenti e alle necessarie ricapitalizzazioni dato l'accertato fenomeno del lento rigiro delle giacenze (cfr. doc. 17 di parte convenuta);
- in base ai risultati rilevati dalla consulenza della BAKER TILLY REVISA e grazie all'ausilio della nuova versione del *software* gestionale che prende in considerazione i tempi di giacenza dei prodotti in magazzino, la VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A. aveva dovuto prendere atto che il proprio magazzino era (e in parte lo è ancora) pieno di prodotti a lento rigiro o del tutto invendibili;
- a fronte di questa situazione, gli amministratori della VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A., in ossequio al dettato dell'art. 2426 n. 9) c.c. e dei principi contabili che impongono di iscrivere un valore di magazzino al realistico valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, avevano proceduto alla valorizzazione dei beni presenti in magazzino abbattendone il valore in ragione dei mesi di inutilizzo, così da utilizzare, ai fini della redazione della situazione patrimoniale del 21 dicembre 2012, il criterio della "svalutazione sulla base della permanenza del bene in magazzino".

3.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi svolti, le domande proposte dalle parti attrici devono essere rigettate.

#### **4. Sulle spese processuali.**

**4.1.** In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

pagina 20 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1406/2017 pubbl. il 16/03/2017  
RG n. 9993/2013

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00", trattandosi di procedimento di "valore indeterminabile" (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"): Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 5.400,00 per la fase istruttoria; Euro 4.050,00 per la fase decisionale; per un totale di **Euro 13.430,00=**, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

4.2. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Presidente di Sezione dr. SCOTTI con separato Decreto in data 23.10.2015, devono essere poste definitivamente a carico delle parti attrici.

#### P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9993/2013 R.G., nel contraddittorio delle parti:

- 1) **Rigetta** tutte le domande proposte dalle parti attrici.
- 2) **Dichiara tenuta e condanna** le parti attrici signore VERGNANO Lidia, VERGNANO Silvia e CHIUMELLO Maria Grazia, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi **Euro 13.430,00=**, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.
- 3) **Pone** le spese di CTU, già liquidate dal Presidente di Sezione dr. SCOTTI con Decreto 23.10.2015, definitivamente a carico delle parti attrici signore VERGNANO Lidia e VERGNANO Silvia.

Così deciso in Torino, in data 24 febbraio 2017.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

pagina 21 di 21

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7a3a - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd

